

**Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45 (BUR n. 125/2014)**

**MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e successive modificazioni.**

1. Alla lettera h), del comma 1, dell'[articolo 2](#) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, dopo l'espressione: “*soggiorno del cliente;*” è aggiunta la seguente: “*ai limitati fini di cui all'articolo 27 bis, sono, altresì, strutture ricettive, non aperte al pubblico, gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, senza prestazione di servizi;*”.

**Art. 2 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e successive modificazioni.**

1. Al comma 6 dell'[articolo 13](#) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, dopo l'espressione: “*case per villeggiatura*” è aggiunta la seguente: “*e i dati delle locazioni turistiche di cui al comma 2 dell'articolo 27 bis*”.

**Art. 3 - Inserimento dell'articolo 27 bis nella legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e successive modificazioni.**

1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è aggiunto il seguente:  
omissis <sup>(1)</sup>

**Art. 4 - Disposizioni transitorie concernenti il fondo di rotazione in materia di turismo.**

1. Nelle more dell'attuazione dell'[articolo 45](#) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e comunque non oltre il 30 giugno 2015, <sup>(2)</sup> al solo fine di garantire continuità agli interventi a valere sul fondo di rotazione, è ripristinata la vigenza degli [articoli 101](#) e [103](#) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni, limitatamente alla loro applicazione al fondo di rotazione e a quanto conforme alla vigente normativa, con riferimento ai procedimenti amministrativi e di spesa definiti successivamente al 3 luglio 2013 o in corso di definizione alla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché definiti entro la data del 30 giugno 2015, <sup>(3)</sup> nei limiti della capienza del

fondo di rotazione.

2. Decorsa la data del 30 giugno 2015, <sup>(4)</sup> l'operatività del fondo di rotazione è limitata alla gestione delle posizioni definite ai sensi del comma 1, da parte del soggetto individuato in conformità all'[articolo 45](#), comma 2, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.

**Art. 5 - Differimento del termine di abrogazione della funzione provinciale di gestione degli uffici di informazione ed accoglienza turistica.**

1. Al fine di facilitare la messa a regime del sistema di informazione e accoglienza turistica definito dalla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, il termine di cui all'[articolo 51](#), comma 3, lettera e), della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, limitatamente alla funzione provinciale di cui all'[articolo 3](#), comma 1, lettera n), della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è differito di mesi nove.

2. Le province e la Città metropolitana di Venezia esercitano la funzione di cui all'[articolo 3](#), comma 1, lettera n), della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, in conformità alla disciplina di cui all'[articolo 15](#) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.

3. Conservano comunque validità ed efficacia tutti gli atti di attuazione dell'[articolo 15](#) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, ivi compresi gli accordi stipulati fra la Regione e i comuni per la gestione delle attività di informazione ed accoglienza turistica e i procedimenti relativi a manifestazioni di interesse da parte dei comuni alla gestione di tali attività.

**Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 7 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

- 1() Testo riportato alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
- 2() Comma così modificato da comma 5 art. 6 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 che ha sostituito le parole “31 dicembre 2014” con le parole “30 giugno 2015”.
- 3() Comma così modificato da comma 5 art. 6 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 che ha sostituito le parole “31 dicembre 2014” con le parole “30 giugno 2015”.
- 4() Comma così modificato da comma 5 art. 6 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 che ha sostituito le parole “31 dicembre 2014” con le parole “30 giugno 2015”.